ISTITUTO COMPRENSIVO "Via Linneo" - MILANO

Prot. N. _2392/A2



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Istituto Comprensivo "Via Linneo"
Via Linneo, 2 – 20145 Milano
Tel. 0288448986/7/8 – Fax 0288448990

E-mail: miic8f200p@istruzione.it Pec: miic8f200p@pec.istruzione.it

I.C. "Via Linneo" – Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto a.s. 2016/2017

Titolo Primo – Parte generale

Art. 1 – Campo di applicazione e spazio negoziale del contratto, durata e vigenza contrattuale

- 1. Il presente contratto, sottoscritto fra il dirigente scolastico, prof. Giorgio Pietro Sturaro, in rappresentanza dell'Istituto Comprensivo "Via Linneo", di seguito denominato "Istituzione Scolastica" e la R.S.U. d'Istituto, Nigro Cosetta, Malgarini Laura, Leccadito Melina, Saggese Concetta, sì applica a tutto il personale docente e ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato.
- 2. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie previste dal CCNL 29 novembre 2007 e compatibili con le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 150/2009 e nel successivo D.L. n. 95/2012 convertito nella L. 7 agosto 2012 n. 135.
- 3. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'a.s. 2016/2017 e, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 1 luglio al 15 settembre, si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno scolastico. In ogni caso, sarà rinnovata annualmente la parte relativa alla distribuzione delle risorse tratte dal Fondo dell'Istituzione Scolastica.
- 4. Il presente contratto può esser modificato e/o integrato in qualunque momento a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.
- 5. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia alle norme legislative.

Art. 2 - Interpretazione autentica

- 1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
- 2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
- 3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Titolo Secondo – Relazioni e diritti sindacali Capo I – Relazioni sindacali

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

- 1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
- 2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
- 3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
- Contrattazione integrativa d'Istituto
- Informazione preventiva e successiva
- Esame congiunto
- Interpretazione autentica, come da art. 2.
- 4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 4 - Rapporti tra RSU e Dirigente

- 1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
- 2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
- 3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
- 4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

- 1. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie previste dal CCNL 29 novembre 2007 e compatibili con le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 150/2009 e nel successivo D.L. n. 95/2012 convertito nella L. 7 agosto 2012 n. 135 :
- criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (CCNL, art. 6, co. 2, lett. j);
- attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (CCNL, art. 6, co. 2, lett. k);

• criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (CCNL, art. 6, co. 2, lett. l);

Art. 6 – Informazione preventiva

- 1. Sono oggetto di informazione preventiva:
- proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
- piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
- criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
- criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- utilizzazione dei servizi sociali;
- criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri Enti e Istituzioni;
- tutte le materie oggetto di contrattazione;
- 2. Sono inoltre oggetto di informazione le materie già previste dal CCNL comparto scuola del 29.11.2007 e successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal D.Lgs. 150/2009, e cioè:
- modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
- criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani;
- criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
- 3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Informazione successiva

- 1. Sono materie di informazione successiva:
- nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
- verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.
- 2. La R.S.U. e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, nell'esercizio della tutela sindacale di ogni lavoratore, hanno titolo a chiedere l'informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro, in nome e per conto dei diretti interessati; hanno altresì accesso agli atti, nei casi e con le limitazioni previste dalla L. 241/90 e dalla L. 675/1996 modificata e integrata dal D. Lgs. 196/2003.

Art. 8 – Esame congiunto

- 1. Ricevuta l'informazione, la RSU e/o i rappresentanti delle OO.SS. territoriali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, possono attivare, mediante richiesta scritta, entro due gioni lavorativi dalla conclusione dell'incontro, l'esame congiunto.
- 2. L'esame congiunto si effettua sulle materie inerenti le misure organizzative riguardanti il rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2, co.17, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012 con l'esclusione delle materie relative all'organizzazione e alla disciplina degli uffici di cui all'art.5, co.2, del D. Lgs. n. 165/2001. In particolare, sono materie di esame congiunto:
 - modalità di utilizzazione del personale docente e ATA in rapporto al piano dell'offerta formativa;
 - criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo e ATA alle sezioni staccate e ai plessi;
 - ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivante dalle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica;
 - ritorni pomeridiani;
 - recuperi, ritardi e riposi compensativi del personale ATA ai sensi dello'art. 54 comma 2 del CCNL 2007;
 - criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro del personale docente, educativo e ATA;
 - articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo e ATA;
 - criteri per l'individuazione del personale docente, educativo e ATA da utilizzare nelle attività da retribuire con il fondo di istituto.
- 3. All'esame congiunto partecipano i medesimi soggetti che hanno titolo a sottoscrivere il contratto integrativo di istituto. Esso ha luogo su richiesta scritta da parte di uno o più dei seguenti soggetti:
 - la maggioranza della RSU di Istituto;
 - rappresentanti di almeno due OO.SS. territoriali

Nella richiesta di esame congiunto è indicato sinteticamente l'argomento per il quale si richiede l'esame congiunto e la relativa motivazione.

- 4. La convocazione che dà inizio alla procedura dell'esame congiunto è effettuata per iscritto dal dirigente scolastico; la prima seduta ha luogo, di norma, entro cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al precedente punto.
- 5. Sino alla conclusione dell'esame congiunto le parti non intraprendono iniziative unilaterali nelle materie oggetto d'esame.
- 6. Decorsi inutilmente sette giorni dalla prima seduta senza che sia intervenuto l'accordo, le parti riassumono piena libertà di iniziativa. In tal caso deve essere redatto apposito verbale in cui risultino le diverse posizioni delle parti.

Capo II – Diritti sindacali

Art. 9 – Attività sindacale

- 1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di proprie bacheche sindacali di cui sono responsabili; ogni documento affisso nelle bacheche, in conformità alla normativa sulla stampa, non necessita di preventiva autorizzazione del Dirigente, deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e
- va siglato da chi lo affigge che ne assume così la responsabilità legale.
- 2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale dell'Istituto concordando con il Dirigente le modalità per la

gestione, il controllo e la pulizia del locale. Fatte salve le esigenze di ordine didattico e amministrativo che hanno diritto di precedenza assoluta, alla RSU è consentito l'uso gratuito del telefono, del fax e della fotocopiatrice nonché l'uso del personale computer con accesso a posta elettronica e reti telematiche e a tutti gli strumenti/attrezzature presenti a scuola.

3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro e scioperi

Assemblee in orario di lavoro

- 1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto.
- 2. Le assemblee sindacali possono essere convocate:
- singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto;
- dalla RSU nel suo complesso (e non dai singoli componenti);
- dalla RSU congiuntamente a una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto
- 3. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data e ora.
- 4. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
- 5. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno quattro giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione di adesione da parte del dipendente implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
- 6. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore annuo individuale. La durata massima delle assemblee è, di regola, fissata in due ore. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza né ad assolvere ulteriori adempimenti.
- 7. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché la sorveglianza ai piani per cui n. 2 unità di personale ausiliario per ciascun plesso (1 per la Scuola dell'Infanzia) e n. 1 unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali è effettuata dal Direttore S.G.A. tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Scioperi

- 1. Al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, il Dirigente Scolastico valuta le necessità derivanti dall'organizzazione del servizio, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell'Art. 1 dell'Accordo Integrativo Nazionale:
- per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: 1 assistente amministrativo e 1 collaboratore scolastico
- per garantire lo svolgimento degli esami di idoneità e finali: 1 assistente amministrativo e 1 collaboratore scolastico

- per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica ove tale servizio sia eccezionalmente mantenuto: 1 collaboratore scolastico per ogni sede di mensa
- per le procedure funzionali al pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato: il Direttore S.G.A., 1 assistente amministrativo, 1 collaboratore scolastico Il Dirigente Scolastico comunica al personale interessato ed espone all'Albo della scuola l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi. La scelta del personale obbligato al servizio è effettuata dal Direttore S.G.A. tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico

Art. 11 – Permessi sindacali

- 1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
- 2. Il contingente dei permessi attribuito, nonché l'eventuale distribuzione tra i componenti della RSU, è gestito autonomamente dalla RSU, nel rispetto del tetto massimo attribuito, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente almeno due giorni prima della fruizione.
- 3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 12 – Trasparenza amministrativa, patrocinio e diritto di accesso agli atti

- 1. L'affissione all'Albo ufficiale della scuola dei prospetti analitici relativi all'utilizzo del Fondo di Istituto e indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari e i relativi compensi, in quanto prevista da precise norme contrattuali in materia di rapporto di lavoro, non costituisce violazione della privacy. Copia dei prospetti è consegnata alle RSU.
- 2. La RSU ha diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione preventiva e successiva. Il rilascio di eventuali copie degli atti avviene senza oneri e, di norma, entro tre giorni dalla richiesta.
- 3. La RSU e le OO.SS. territoriali, su delega degli interessati, hanno diritto di accesso agli atti di cui ai commi precedenti. Ciò può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito a precisa richiesta dell'Amministrazione Scolastica.

Titolo Terzo – Prestazioni aggiuntive del personale docente e ATA

Art. 13 - Ore eccedenti personale docente

- 1. Ogni docente può rendersi disponibile per una o più ore settimanali per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo al fine di consentire la sostituzione dei colleghi assenti.
- 2. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale.
- 3. La retribuzione delle ore eccedenti avverrà al netto di eventuali permessi orari da restituire alla Scuola.

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

- 1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole che a ciò si siano dichiarati disponibili secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
- 2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario e intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

- 1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.
- 2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
- specifica professionalità, nel caso sia richiesta
- sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
- disponibilità espressa dal personale
- graduatoria interna
- 3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
- 4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
- 5. Per particolari attività il Dirigente sentito il Direttore SGA può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di altra scuola sono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica.

Titolo Quarto – Trattamento economico accessorio Capo I – Norme generali

Art. 16 - Risorse

- 1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
- stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
- stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
- stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica (FIS) annualmente stabiliti dal MIUR
- eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
- altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni o altro.
- eventuali contributi dei genitori

Art. 17 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

Art. 18 – Determinazione del Fondo di Istituto per l'a.s. 2016/2017

L'organico di diritto dell'Istituto Comprensivo per l'a.s.2016/2017 è così determinato:

Docenti in organico di diritto	159	
	(4 Scuola Infanzia, 83 Scuola Primaria, 72	
DCCA - ATA!	Scuola Secondaria 1°g.)	
DSGA e ATA in organico di diritto	30	
Totale personale in organico di diritto	189	

La determinazione del Fondo di Istituto per l'a .s. 2016/2017 è stata comunicata con nota Miur prot. n. 14207 del 29/09/2016; alla quota relativa all'a.s. 2016/2017, si aggiungono le economie dei precedenti anni scolastici e, pertanto, il Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS) per l'a.s.

2016/2017, al lordo dipendente, risulta essere il seguente:

	Lordo dipendente	
Settembre/Dicembre 2016	€ 18.731,60	
Gennaio/Agosto 2017	€ 37.463,19	
Economie	€ 3.976,00	
Totale FIS a.s. 2016/2017	€ 60.170,79	

Art. 19 - Altri finanziamenti finalizzati

I seguenti fondi, unitamente al FIS di cui al punto precedente, costituiscono il MOF per l'a.s. 2016/2017 e sono stati comunicati con Nota del Miur prot. n. 14207 del 29/09/2016:

	Settembre/Dicembre 2016	Gennaio/Agosto 2017	Totale (Lordo dipendente)
Funzioni strumentali al POF	€ 2.462,54	€ 4.925,10	€ 7.387,64
Incarichi specifici personale ATA	€ 1.103,84	€ 2.207,67	€ 3.311,51
Ore eccedenti in sostituzione di colleghi assenti	€ 1.514,64	€ 3.029,27	€ 4.543,91

Non è stata ancora assegnata all'Istituto la cifra per lo svolgimento dell'attività complementare di educazione fisica.

Risulta nella disponibilità dell'Istituto un'economia, destinata alla sostituzione colleghi assenti, pari a € 975,99.

Capo II – Utilizzazione del FIS

Art. 20 – Finalizzazione delle risorse del FIS

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni e attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 21 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

- 1. Il Fondo di Istituto è finalizzato all'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa (POF) ed è utilizzato a favore di tutte le categorie del personale scolastico nelle persone che svolgono attività e progetti in aggiunta alle normali attività lavorative.
- 2. Le risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS) sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.

Dal totale previsto del Fondo di Istituto vengono detratte le quote spettanti ai due collaboratori del dirigente scolastico e l'indennità di direzione del DSGA, trattandosi di figure la cui azione ha ricadute su tutto il personale.

Totale Fondo Istituto a.s. 2016/2017 (Lordo dipendente)	€ 60.170,79
Collaboratore Dirigente Scolastico e fiduciario plesso "Monviso"	€ 5.000,00
Collaboratore Dirigente Scolastico e fiduciario plesso "Aporti"	€ 5.000,00
Indennità di direzione	€ 6.420,00
• (per ogni unità lavorativa 30,00 € lordo dipendente) 30,00 € x 189 = 5.670,00 €	0 0. 120,00
• (quota istituti verticalizzati ed istituti con almeno due punti di erogazione del servizio) 750,00 €	
Fondo Istituto residuo a.s. 2016/2017	€ 43.750,79

Considerate le esigenze del servizio, il FIS verrà ripartito assegnando il 70% ai docenti e il 30% al personale ATA.

Fondo Istituto disponibile a.s. 2016/2017 (lordo dipendente) 43.750,79 €

Docenti (70%): € 30.625,55 ATA (30%): € 13.125,24

Art. 22 - Stanziamenti

A. Personale docente

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 20, sulla base del Piano Annuale, il fondo d'istituto e gli altri finanziamenti destinati al *personale docente* sono ripartiti, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

1. Fondo Istituto

Totale lordo dipendente

Supporto all'organizzazione	€ 13.655,00
Supporto alla didattica	€ 13.260,00
Arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa	€ 3.675,00
Totale	€ 30.590,00
Avanzo	€ 35,55

Nello specifico, il Fondo d'Istituto destinato ai docenti sarà così ripartito:

a) Supporto all'organizzazione				
Incarico	Ore/docenti	Calcolo*	Comp. Indiv.	Totale
Fiduciario SI"Mantegna"	Forf.	€ 750 +	€ 1000,00	€ 1.000,00
(2 sezioni)	1 docente	2 x 125	· ·	,
Fiduciario SP "Moscati "	Forf.	€ 750 +	€ 2.875,00	€ 2.875,00
(17 classi)	1 docente	17 x 125	,	, , ,
Fiduciario SS1°g"Moscati"	Forf.	€ 750 +	€ 2.155,00	€ 2.155,00
(11 classi)	1 docente	11 x 125		/.
Fiduciario SS1°g "Mameli"	Forf.	€ 750 +	€ 3.125,00	€ 3.125,00
(19 classi)	1 docente	19 x 125	,	, , , ,
2° Fiduciario SP"Mantegna"	Forf.		€ 1.600,00	€ 1.600,00
	1 docente		,	
2° Fiduciario SP"Moscati"	Forf.		€ 1.600,00	€ 1.600,00
	1 docente			•

	2 docenti	,	,
Orario SS1°g "Mameli"	Forf.	€ 200,00	€ 400,00
	2 docenti		
Orario SS1°g "Moscati"	Forf.	€ 125,00	€ 250,00
	2 docenti		
Orario SS1°g "Monviso"	Forf.	€ 125,00	€ 250,00
	1 docente		
Orario SP "Moscati"	Forf.	€ 200,00	€ 200,00
	1 docente		
Orario SP "Mantegna"	Forf.	€ 200,00	€ 200,00

b) Supporto alla didattica				
Incarico	Ore/docenti	Totale ore	Comp. Indiv.	Totale
Commissione P.T.O.F.	8 h x 9 docenti	72	€ 17,50 / h	€ 1260,00
Commissione Valutazione	8 h x 7 docenti	56	€ 17,50 / h	€ 980,00
Commissione Intercultura	4 h x 5 docente	20	€ 17,50 / h	€ 350,00
Comitato scientifico	3 h x 3 docenti	9	€ 17,50 / h	€ 157,50
Commissione Raccordo e continuità	3 h x 11docenti	33	€ 17,50 / h	€ 577,50
Commissione Sport	2 h x 3 docenti	6	€ 17,50 / h	€ 105,00
Commissione Ed. alla Salute e al benessere	3 h x 7 docenti	21	€ 17,50 / h	€ 367,50
Commissione biblioteca	3 h x 4 docenti	12	€ 17,50 / h	€ 210,00
Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)	4 h x 12 docenti	48	€ 17,50 / h	€ 840,00
Referente Tirocinio SP	Forf x2 docenti		€ 250,00	€ 500,00
Tutor Docenti Anno di prova	Forf x2 docenti		€ 100,00	€ 200,00
Coordinatori di intersezione/interclasse/classe	Forf. x 51 docenti		€ 100,00	€ 5100,00
Referente Ed. memoria Shoah	Forf x 1 doc		Forf 175,00	€ 175,00
Responsabili Lab. Informatica SP/SS1°g	Forf x 5 doc		Forf 150,00	€ 750,00
Responsabile Laboratorio Tecnologia SS1°g	Forf x 2 doc		Forf 150,00	€ 300,00
Responsabili Laboratori scienze SP/SS1°g	Forf x 4 doc		Forf 150,00	€ 600,00
Responsabili orientamento	15 ore x 3 doc.	45	€ 17,50 / h	€ 787,50
Totale				€ 13.260,00

c) Arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa					
Incarico	Ore/docenti	Totale ore	Comp. Indiv./h	Totale	

Progetto	h 20 / 1	20	€ 35,00	€ 700,00
"Concertando"	docente		000,00	c 700,00
Gemellaggio Monviso/Spagna	forf. /1 docente	30h	€ 17,50	€ 525,00
Atelier	1 docente	45 h	€35,00	€ 2100,00
Multimediale		30 h	€ 17,50	
Progetto lettura/biblioteca Mameli	2 docenti x 10h	20 h	€ 17,50	€ 350
			Totale	€ 3675,00

2. Sostituzione colleghi assenti

	Tot. ore	Comp. Indiv.	Totale
Scuola Infanzia	0	€ 18.58	€0
Sc. Primaria	149	€ 18.58	€ 2.768,42
Sc. Sec. 1° g.	102	€ 26,88	€ 2.741,76
		Totale	€ 5.510,18
Finanziamento (€4543,91	finanziamento a.s. 16/17 + €	975,99 economia anni precedenti)	€ 5.519,90
		Avanzo	€ 9,72
Risultando insufficiente il fi necessità.	nanziamento specifico, si util	lizzeranno le economie	del FIS secondo

3. Funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa

Gestione e coordinamento PTOF	€ 1970,03
Valutazione interna ed esterna	€ 2462,55
Educazione salute e benessere	€ 1477,53
Intercultura	€ 1477,53
Totale	€ 7.387,64
Finanziamento	€ 7.387,64
Avanzo	€ 0,00

B. Personale ATA

Allo stesso fine di cui al comma A, vengono definite le aree di attività riferite al *personale ATA*, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate.

1.Fondo di Istituto

	Ore	Totale
Intensificazione referente Monviso (1 Coll. Scol.)	Forf.	€ 500,00
Piccola manutenzione	Forf.	€ 500,00
Servizio "AMSA"	645	€ 5.375,00*

Lavoro straordinario Coll. Scol.	200	€ 2.500,00
Lavoro straordinario Ass. Amm.	293	€ 4.248,50
	Totale	€ 13.123,50
	Finanziamento	€ 13.125,24
*1	Avanzo	€ 1,74

^{*} La somma indicata è pari a 2/3 delle ore riconosciute. Le restanti ore, pari a 1/3, saranno oggetto di recupero. I collaboratori scolastici potranno chiedere di recuperare una percentuale maggiore delle ore maturate per il servizio "AMSA": in questo caso, le risorse risparmiate saranno utilizzate per pagare le attività di lavoro straordinario e intensificazione.

2. Incarichi specifici

Assistenti amministrativi	
Rapporti con EE.LL. per pratiche assunzioni	€ 400,00
Collaboratori scolastici	2 400,00
Referente plesso "Mameli"	€ 700,00
Referente plesso "Mantegna" primaria	€ 700,00
Referente plesso "Moscati" primaria	€ 500,00
Assistenza alunni con disabilità	€ 1.000,00
Totale	€ 3.300,00
Finanziamento	€ 3.311,51
Avanzo	€ 11,51

3. Funzioni miste

Ass. Amm. Ufficio Didattica	€ 5.040,00
Coll. Scol. Scuola Primaria per attività pre-	€ 2.880,00
scuola e giochi serali	
Totale (lordo dipendente)	€ 7.920,00
Oneri a carico dell'ammnistrazione	€ 2.589,84
Totale (lordo Stato)	€ 10.509,84
Finanziamento del Comune	€ 10.519,12
Avanzo	€ 9,28

Prestazioni di lavoro straordinario personale amministrativo

• adempimenti conseguenti a disposizioni normative che impongono tempi materiali ristretti per l'espletamento delle

pratiche;

- sovrapposizioni di scadenze non programmabili;
- rispetto delle scadenze per l'evasione delle pratiche di propria competenza;
- eventuale ricevimento pomeridiano del pubblico in caso di assenza generale del personale;
- evasione delle pratiche di competenza dei colleghi assenti aventi carattere di urgenza.

Prestazioni di lavoro straordinario personale collaboratore scolastico

- sostituzione dei colleghi assenti in termini di garanzia di pulizia ed utilizzo degli spazi di competenza del personale assente;
- attività di sorveglianza e di vigilanza per tutte le riunioni;
- interventi per situazioni di emergenza e/o necessità.

Intensificazioni di prestazioni lavorative personale assistente amministrativo

- sostituzione colleghi assenti per impegni espletati in orario coincidente con il proprio orario di servizio;
- attività di particolare rilevanza e complessità quali, ad esempio, iscrizioni e individuazione/stipulazione contratti personale a tempo determinato

Intensificazioni di prestazioni lavorative personale collaboratore scolastico

• sostituzione dei colleghi assenti per impegni espletati in orario coincidente con il proprio orario di servizio: 15 minuti

per la pulizia di ogni aula o spazio equivalente assegnato.

In caso di insufficienza delle risorse assegnate per lavoro straordinario e intensificazione, le ore maturate verranno recuperate

Art. 23 - Conferimento degli incarichi

- 1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
- 2. Nell'atto di conferimento dell'incarico è indicato, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante.
- 3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
- 4. Non saranno riconosciute ore eccedenti il "totale ore" indicato in ciascuna tabella, a meno che non siano state preventivamente richieste al dirigente scolastico e dallo stesso autorizzate.

Art. 24 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

- 1. Ai fini della liquidazione dei compensi e/o del riposo compensativo, le attività aggiuntive svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione sono riportate ad unità orarie.
- 2. Per le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere disposti recuperi compensativi.
- 3. L'intensificazione al personale assistente amministrativo per la sostituzione dei colleghi assenti viene ripartita proporzionalmente alle presenze rilevate
- 4. Le assenze per ferie e/o recupero compensativo non possono generare oneri a carico dello Stato.

Art. 25 - Incarichi specifici

- 1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
- 2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
- comprovata professionalità specifica
- disponibilità degli interessati
- anzianità di servizio

Art. 26 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

- 1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze. La RSU, per l'a.s. 2016/2017 ha conferito l'incarico alla docente Nigro Cosetta, che ha segito lo scorso anno il percorso di formazione specifica in materia.
- 2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
- 3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
- 4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
- 5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 27 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.

Art. 28 - Le figure sensibili

- 1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure sensibili:
- addetti ai primo soccorso
- addetti al primo intervento sulla fiamma
- 2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
- 3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

Titolo Sesto – Norme transitorie e finali

Art. 29- Clausola di salvaguardia finanziaria

- 1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva.
- 2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
- 3. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 30 - Natura premiale della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.

- 2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
- 3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente.

Art. 31 – Liquidazione del Fondo di Istituto

Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, la liquidazione dei compensi del Fondo di Istituto saranno a carico del DPEF e conteggiati nel "cedolino unico".

Milano, 21 giugno 2017

RSU

Il Dirigente Scolastico

Prof. Giorgio Pietro Sturaro